



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

La responsabilità degli Stati in relazione alla commissione di crimini internazionali

Rovigo, 8 novembre 2016

(Prof. Chiara Ragni)

SCHEMA DELLA LEZIONE

- COSA SI INTENDE PER CRIMINI INTERNAZIONALI.
- COSA IMPLICA LA LORO COMMISSIONE:
 - RESPONSABILITÀ DELL'INDIVIDUO E RESPONSABILITÀ DELLO STATO: UN DUPLICE REGIME?
 - COORDINAMENTO TRA I DUE TIPI DI RESPONSABILITA'.
- RESPONSABILITÀ DELLO STATO: QUALI OBBLIGANO GRAVANO SULLO STATO RISPETTO ALLA COMMISSIONE DI CRIMINI INTERNAZIONALI.
- QUALI CONSEGUENZE NEL CASO DELLA VIOLAZIONE DI TALI OBBLIGHI.



CRIMINI INTERNAZIONALI V. REATI COMUNI

Essi costituiscono **violazioni particolarmente gravi di obblighi internazionali posti a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale.**

Si tratta in genere di obblighi sanciti da norme di diritto internazionale consuetudinario (benché la definizione delle condotte rilevanti sia spesso codificata in trattati internazionali. Es. Conv. Genocidio 1948; Conv. Tortura 1984; Conv. Ginevra 1949; Statuto di Roma 1998).

La loro **repressione penale corrisponde a un interesse comune della comunità internazionale nel suo complesso** in quanto essi contrastano con valori universali e condivisi.

Sono commessi spesso con la complicità o con l'acquiescenza dello Stato.

Le norme che li prevedono generalmente constano di due parti: l'elenco delle condotte penalmente rilevanti e il c.d. elemento di contesto, generalmente definito nello **chapeaux**.

ELEMENTO DI CONTESTO (CHAPEAUX)

- **CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ:** il crimine deve essere commesso nell'ambito di un **attacco sistematico o su larga scala contro una popolazione civile.**
- **CRIMINI DI GUERRA:** **collegamento con un conflitto armato** (N.B.: un crimine di guerra può essere costituito anche da un atto isolato, purché compiuto nel contesto del conflitto).
- **GENOCIDIO:** ***mens rea/DOLO SPECIFICO***, ossia **volontà** di commettere il crimine al fine di **contribuire** con il proprio comportamento alla **eliminazione fisica, totale o parziale, di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.**



«Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced».



Il diritto internazionale penale

Accordo di Londra (1945) istituisce il Tribunale di Norimberga per la repressione dei crimini commessi dagli ufficiali nazisti anche nei confronti della popolazione tedesca.

Articolo 6. Il Tribunale istituito in base all'Accordo ...per il giudizio e la punizione dei grandi criminali di guerra dei paesi europei dell'Asse sarà competente a giudicare e punire tutti coloro che, **agendo per conto dei Paesi Europei dell'Asse, avranno commesso sia individualmente, sia quali membri di una organizzazione**, uno dei delitti seguenti.


Gli atti sotto menzionati, o uno qualunque di essi, costituiscono crimini sottoposti alla giurisdizione del Tribunale e comportano una **responsabilità individuale**:

a) Crimini contro la pace...

b) Crimini di guerra...

c) Crimini contro l'umanità: vale a dire l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano **commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile**, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - **abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate** - siano state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini.

COSA CAMBIA DOPO NORIMBERGA: DOPPIO REGIME DI RESPONSABILITA'?



Quali obblighi per lo Stato? Conv. Genocidio

Art. I Conv. per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948): **Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire».**

Articolo VI: «Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione».

Art. VIII: Obbligo di accordare estradizione



Segue: Convenzioni di Ginevra

Art. 146 IV Conv. di Ginevra (1949):

«Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire le sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso ...l'una o l'altra delle infrazioni gravi alla presente Convenzione precisate nell'articolo seguente».

«Ogni Parte contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso o di aver dato l'ordine di commettere ...infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai suoi propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle, per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente...» (aut dedere aut iudicare).

V. Anche art. 49 I Conv.; 50 II Conv.; 129 III Conv.; 8 I Protocollo.



RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE NU N. 3074 DEL 1973 SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLA REPRESSIONE DEI CRIMINI DI GUERRA E CONTRO L'UMANITÀ

- States shall co-operate with each other on a bilateral and multilateral basis with a view to halting and preventing war crimes and crimes against humanity, and shall take the domestic and international measures necessary for that purpose (par. 3).
- States shall assist each other in detecting, arresting and bringing to trial persons suspected of having committed such crimes and, if they are found guilty, in punishing them (par. 4)



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA GLI STATI IN VISTA DELLA REPRESSIONE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI

- Conclusione di **accordi internazionali** che definiscono alcune categorie di crimini internazionali e ne impongono la repressione penale (es. Conv. Genocidio 1948, Conv. Ginevre 1949...). Queste convenzioni solitamente contengono la clausola ***aut dedere aut iudicare***, la quale implica che l'obbligo della repressione penale può essere assolto o tramite le proprie corti o estradando il presunto responsabile verso lo Stato che ne faccia richiesta.
- Costituzione di **tribunali internazionali penali** (es. Corte penale internazionale).



COMPETENZA A PERSEGUIRE PENALMENTE I CRIMINI INTERNAZIONALI

TRIBUNALI NAZIONALI

Obbligo di ciascuno Stato parte delle Convenzioni di Ginevra a perseguire tali crimini o ad estradarne l'autore (obbligo aut dedere aut iudicare, previsto da varie convenzioni che stabiliscono cooperazione giudiziaria tra Stati in materia penale).
Obblighi previsti da Conv. Genocidio e da altre convenzioni.
Obblighi previsti dal diritto internazionale consuetudinario.

TRIBUNALI INTERNAZIONALI

TRIBUNALI AD HOC ISTITUITI MEDIANTE RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA (TPI EX IUGOSLAVIA 1993; TPI RUANDA 1994)

CORTE PENALE INTERNAZIONALE (STATUTO DI ROMA, 17 LUGLIO 1998, ENTRATO IN VIGORE IL 1° LUGLIO 2002)

TRIBUNALI INTERNAZIONALIZZATI

TRIBUNALI INTERNAZIONALI NAZIONALIZZATI (Corte Speciale per la Sierra Leone; Tribunale Speciale per il Libano)

TRIBUNALI NAZIONALI INTERNAZIONALIZZATI (Corti ibride di Timor Est e Kosovo; Camere straordinarie per la Cambogia; Camere straordinarie africane)

TRIBUNALI INTERNAZIONALI PENALI AD HOC

Tribunale internazionale penale per la ex Jugoslavia, istituito con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza n. 808 e n. 827 del 1993, con competenza a decidere sui crimini internazionali (crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio) commessi nel territorio iugoslavo dal 1° gennaio 1991.

Tribunale internazionale per il Ruanda, istituito con risoluzione n. 955 del 1994, con competenza sui crimini internazionali commessi in Ruanda nel 1994.



CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Istituita mediante un accordo internazionale (Statuto di Roma, 17 luglio 1998), per giudicare sui crimini commessi dopo l'entrata in vigore del suo Statuto (1° luglio 2002).

I rapporti tra la CPI e i tribunali degli Stati parte allo Statuto sono governati dal principio di complementarità.

Ratione materiae: essa ha giurisdizione su crimini contro l'umanità, crimini di guerra, genocidio, aggressione (quando entreranno in vigore le relative norme).

Ratione loci: essa ha giurisdizione su crimini commessi sul territorio di uno Stato parte (anche da cittadini di Stati terzi).

Ratione personae: essa ha giurisdizione su crimini commessi da cittadini di Stati parte (principio di nazionalità attiva).



OBBLIGHI DI COOPERAZIONE NELLA REPRESSIONE PENALE DI CRIMINI INTERNAZIONALI

Dimensione orizzontale: cooperazione inter-statale tramite la conclusione di convenzioni internazionali che ad esempio prevedono il principio aut dedere aut iudicare; che stabiliscono obblighi di assistenza giudiziaria reciproca; che prevedono la istituzione di tribunali penali internazionali.

Dimensione verticale: cooperazione tra Stati e tribunali internazionali. Le norme relative alla cooperazione son in tale caso contenute nello strumento istitutivo del tribunale.



TRIBUNALI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE VERTICALE

TRIBUNALI PENALI
INTERNAZIONALI

LIMITE: NON
POSSONO
PRESCINDERE
DALLA
COLLABORAZIONE
DEGLI STATI

IN ASSENZA DELLA
COLLABORAZIONE
DEGLI STATI, I
TRIBUNALI PENALI
INTERNAZIONALI
SONO «..LIKE A
GIANT WITHOUT
ARMS AND LEGS -
[THEY] NEED [...]
ARTIFICIAL LIMBS TO
WALK AND WORK.
AND THESE
ARTIFICIAL LIMBS ARE
STATE AUTHORITIES».



CIJ, caso Genocidio, Bosnia-Erzegovina c. Serbia Montenegro, sentenza del 26 febbraio 2007

Massacro di Srebrenica (conflitto dell'ex Jugoslavia. 1995). Accertamento della responsabilità della Serbia:

- Responsabilità per la commissione di atti di genocidio: esclusa per impossibilità di dimostrare l'imputabilità alla Serbia dei fatti commessi dalle truppe irregolari serbo-bosniache.
- Responsabilità per connivenza/complicità: implica la piena consapevolezza della intenzione di commettere atti di genocidio.
- Responsabilità per violazione degli obblighi di prevenzione: essa sorge quando lo Stato aveva informazioni sufficienti da fare ritenere possibile il verificarsi di atti di genocidio e ciò nonostante esso non ha posto in essere misure adeguate per impedire il suo verificarsi.
- Responsabilità per mancata repressione penale: la Corte sottolinea che anche la mancata consegna al Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia dei soggetti accusati del massacro di Srebrenica può implicare una responsabilità dello Stato per la mancata repressione penale dei crimini.



COSA COMPORTA PER LO STATO LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CRIMINI INTERNAZIONALI? QUALE TIPO DI RESPONSABILITÀ?



PRIMO PROGETTO DI ARTICOLI SULLA RESPONSABILITA' DEGLI STATI (1996)

L'art. 19 del primo progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati (rel. Roberto Ago), recante *International crimes and international delicts*, disponeva nei seguenti termini: «1. ...2. **An internationally wrongful act which results from the breach by a State of an international obligation so essential for the protection of fundamental interests of the international community that its breach is recognized as a crime by that community as a whole constitutes an international crime.** 3. Subject to paragraph 2, and on the basis of the rules of international law in force, an international crime may result, inter alia, from: a) a serious breach of an international obligation of essential importance for the maintenance of international peace and security, such as that prohibiting aggression; b) a serious breach of an international obligation of essential importance for safeguarding the right of self-determination of peoples,...; c) a serious breach on a widespread scale of an international obligation of essential importance for safeguarding the human being, such as those prohibiting slavery, genocide and apartheid; d) a serious breach of an international obligation of essential importance for the safeguarding and preservation of the human environment, »



PROGETTO DI ARTICOLI

SULLA RESPONSABILITA' DEGLI STATI (2001)

Gli Articoli 2001 abbandonano il termine crimine (penalistico) e fanno riferimento al diritto cogente, stabilendo un **regime di responsabilità “aggravata” per violazioni gravi** – intendendosi come tali l’inosservanza sistematica e su larga scala della norma da parte dello Stato responsabile - **di obblighi derivanti da norme imperative del diritto internazionale generale.** Condizione perché la norma si applichi è quindi anzitutto l’attribuzione del carattere imperativo alla norma della cui violazione si tratta. Come si fanno a distinguere le norme imperative dalle altre norme?

Le norme sui crimini internazionali sono incluse?



SEGUE: NORME IMPERATIVE

Per la individuazione delle norme imperative gli Articoli CDI fanno anzitutto riferimento alla definizione contenuta nell'art. 53 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, secondo cui: «per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto **norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere**». Mediante l'utilizzo di tale criterio la prassi ha individuato diverse norme imperative (divieto dell'uso della forza → Caso Nicaragua; principio di autodeterminazione → Caso di Timor Est o Parere Muro; divieto di tortura → es. TPI, caso Furundzija; CIG, caso Belgio c. Senegal relativo alla richiesta di estradizione dell'ex dittatore del Chad, Habrè; crimini internazionali in generale → (seppure implicitamente) CIG, caso Germania c. Italia)



NATURA SOLIDALE DELLA NORMA VIOLATA

Le norme la cui violazione può dare luogo alla responsabilità aggravata devono avere natura solidale.

Si tratta cioè di **norme che, in quanto tutelano valori fondamentali della comunità internazionale nel suo complesso, comportano che la loro violazione lede simultaneamente i diritti di tutti gli Stati**. La violazione di queste norme può non comportare (e anzi spesso non comporta) un pregiudizio ad uno Stato determinato, ma è comunque di importanza tale da richiedere un'azione volta a ripristinare l'ordine giuridico violato (es. norme sui diritti umani).



REGIME DI RESPONSABILITA' AGGRAVATA (ART. 41 CDI)

Se si tratta di violazioni di norme di jus cogens, oltre alle normali conseguenze dell'illecito (obblighi di cessazione e riparazione per l'autore e contromisure da parte dello Stato leso per garantire l'attuazione degli obblighi) sono previsti **speciali obblighi aggiuntivi di solidarietà in capo a tutti gli Stati diversi da quello responsabile**. Essi sono: **l'obbligo di cooperazione (anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali) per porre fine all'illecito**; **l'obbligo di non riconoscere come legittima la situazione creata dalla grave violazione** e **l'obbligo di non prestare assistenza o aiuto allo Stato responsabile per il mantenimento della situazione**. NB: **l'art. 41 fa però salve le ulteriori conseguenze che potrebbero sorgere per il diritto internazionale, senza specificare quali**.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

